



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 385 del 29-11-2014

(n. 2080/2014 del Registro Generale)

Oggetto: Indizione gara, mediante procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015 - 2018 - Provvedimenti.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014;

**PREMESSO** che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 62 in data 28.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con determinazione n. 523 del 09.12.2009, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per gli anni 2010 – 2014, alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

**RAMMENTATO** che dal 27-05-2013, a seguito di fusione per incorporazione del predetto Istituto Bancario, il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

**RILEVATO**, quindi, che l'aggiudicazione in discorso scadrà il 31.12.2014 per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro dall'01.01.2015 al 31.12.2018;

**RICHIAMATE**, a questo riguardo, le disposizioni recate dall'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

**Art. 210.** *Affidamento del servizio di tesoreria.*

1. *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.*

*Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

2. *Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

2-bis. *La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*

**RICHIAMATO** altresì l'art. 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Commissariale n. 123 in data 07 giugno 2007, per il quale l'affidamento del servizio in discorso va effettuato, per quattro anni, attraverso la procedura della licitazione privata;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

- ◆ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ◆ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- ◆ sono stati demandati al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

**DATO ATTO** che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso *“il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”* (Corte di cass., cit);

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un *“contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”*;

- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

**PRESO ATTO** quindi che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

**ATTESO** che:

- a) la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (*lex specialis*), con le relative specificazioni;
- b) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare;
- c) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della *lex specialis* di gara;

**RICHIAMATA**, quindi, la propria determinazione n. 348 del 07.11.2014 con la quale si era provveduto all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, secondo le disposizioni recate dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, approvando, contestualmente, il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

**OSSERVATO** che sono scaduti i termini di pubblicazione del bando e che, nel termine prescritto (28 novembre 2014) sono pervenute, secondo le modalità prescritte dall'art. 10 del citato disciplinare di gara, domande di partecipazione alla procedura selettiva in discorso da parte del solo Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

**RAMMENTATO** che l'art. 11, comma 4, del citato disciplinare stabilisce che l'elenco dei soggetti da invitare e di quelli da escludere sarà approvato con apposita determinazione del responsabile del servizio finanziario;

**OSSERVATO** che il medesimo art. 11 prevede il termine del 4 dicembre (termine indicativo) per la spedizione delle lettere di invito;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

**VISTO** il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di dare atto che, nel termine prescritto (28 novembre 2014) sono pervenute, secondo le modalità prescritte dall'art. 10 del citato disciplinare di gara, domande di partecipazione alla procedura selettiva in discorso da parte del solo Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna
3. Di provvedere, quindi, alle ulteriori fasi della procedura selettiva in discorso, secondo le disposizioni del disciplinare di gara allegato alla propria determinazione n. 348 del 07.11.2014.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 29-11-2014